

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

DISCIPLINA DELLE ENTRATE

REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione C.C. n. 102 del 6.11.98 e successive modificazioni

CAPO 1 NORME GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Articolo 2 - Definizione delle entrate
- Articolo 3 - Forme di gestione delle entrate
- Articolo 4 - Soggetti responsabili delle entrate
- Articolo 5 - Attività di verifica e controllo
- Articolo 6 - Forme di riscossione volontaria
- Articolo 7 - Riscossione coattiva
- Articolo 8 - Limiti per il recupero di crediti

CAPO 2 ENTRATE TRIBUTARIE

- Articolo 9 - Definizioni
- Articolo 10 - Agevolazioni tributarie
- Articolo 11 - Determinazione delle aliquote e tariffe (soppresso)
- Articolo 12 - Il funzionario responsabile del tributo
- Articolo 13 - Dichiarazione tributaria
- Articolo 14 - Attività di controllo
- Articolo 15 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 16 - Rapporti con il contribuente
- Articolo 17 - Diritto di interpello
- Articolo 18 - Avviso di accertamento
- Articolo 19 - **Notificazione degli atti e degli avvisi**
- Articolo 20 - Contenzioso
- Articolo 21 - Autotutela
- Articolo 22 - Accertamento con adesione
- Articolo 23 - Riscossione
- Articolo 24 - Sospensione e dilazione del versamento
- Articolo 25 - Rimborsi
- Articolo 25/2 - **Compensazione dei crediti tributari**
- Articolo 26 - **Limiti di esenzione per il pagamento dei tributi, per l'emissione di avvisi di liquidazione e/o accertamento e per il rimborso di somme non dovute**
- Articolo 27 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni
- Articolo 27/2 **Recidiva**
- Articolo 27/3 **Sproporzione fra entità del tributo e sanzione**
- Articolo 27/4 **Concorso di violazioni e continuazione**
- Articolo 27/5 **Incompletezza dei documenti di versamento**
- Articolo 28 - Cause di non punibilità
- Articolo 29 - Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni
- Articolo 29/2 - **Determinazione della misura degli interessi**

CAPO 3 ENTRATE PATRIMONIALI

- Articolo 30 - Determinazione dei canoni e delle tariffe
- Articolo 31 - Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali
- Articolo 32 - Attività di accertamento delle entrate patrimoniali
- Articolo 33 - Dilazione del pagamento
- Articolo 34 - Sanzioni non tributarie
- Articolo 35 - Tutela giudiziaria

CAPO 4 DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 36 - Norme abrogate
- Articolo 37 - Disposizioni transitorie
- Articolo 38 - Entrata in vigore

CAPO 1 NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

5. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra le forme previste dalla legge e indicativamente:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;
- d) affidamento a società miste per la gestione presso altri comuni;
- e) affidamento in concessione mediante procedura di gara a concessionari o ai soggetti iscritti negli albi previsti dalla legge.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di egualianza. A tale scopo viene privilegiata possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

6. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i

concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico - economici previsti dalla legge.

7. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati ai commi precedenti, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 9, lettera b).

Art. 4

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate col piano esecutivo di gestione o con altro atto.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo, verifica l'attività di liquidazione e di accertamento, nonché l'attività sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, laddove previsto, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.

3. Qualora sia deliberato di affidare a terzi anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 5

Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ad effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di tutela della riservatezza fissati dalla legge per quanto applicabili.

4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 6

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni di legge e a quelle contenute nel Regolamento di contabilità del Comune.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate possono, quando consentito dalla legge, prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

Art. 7

Riscossione coattiva

1. Qualora la riscossione coattiva delle entrate, anche tributarie, venga effettuata in proprio dall'ente o affidata a terzi, è attribuita al funzionario responsabile o ai soggetti affidatari, la firma dell'ingiunzione ed ogni altro adempimento previsto dalla legge.

2. In alternativa alla procedura sopraccitata, la riscossione coattiva delle entrate può essere affidata al concessionario della riscossione dei tributi.

3. In tale caso l'ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate comunali, anche non tributarie con l'esclusione delle sanzioni irrogate dalla Polizia Municipale.

4. I ruoli relativi vengono compilati dal predetto ufficio sulla base di minute, predisposte dai singoli servizi o uffici che gestiscono le relative entrate, corredata da dichiarazione, sottoscritta dal responsabile,

attestante la sussistenza del titolo giudico per la riscossione.

5. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione dell'entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.

6. L'ufficio tributi provvede anche nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale, cura inoltre gli atti relativi al discarico delle quote risultate inesigibili.

7. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art.8 Limiti per il recupero di crediti

1. E' stabilito in **€ 15,00** il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

2. Per i crediti, anche di natura tributaria, vantati nei confronti di contribuenti sottoposti a procedure concorsuali e' fissato in **€ 30,00** complessive il limite minimo per procedere alla attivita' di recupero del credito.

3. E' inoltre fissato in **€ 2.500,00** complessive la cifra minima per la quale l'ufficio competente procede alla insinuazione tardiva nel passivo fallimentare tramite la costituzione di un Procuratore all'uopo nominato.

4. In ogni caso non si procede a recupero di somme di importo pari o inferiore alle spese occorrenti per le necessarie procedure di recupero.

CAPO 2 ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 9 Definizioni

1. Ai fini del presente Capo s'intende:

a) per "accertamento", il complesso delle attivita' di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

b) per "accertamento istruttorio", l'attivita' di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);

c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;

d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;

f) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

2. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 10 Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento **di tutti i tributi di competenza del Comune** e dei connessi adempimenti. L'esenzione e' concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle finanze, ed ha decorrenza dalla data di

presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, nè a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, e' ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 11 Determinazione delle aliquote e tariffe

(soppresso)

Articolo 12 Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno ;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 19;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 20, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 21;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. Il funzionario responsabile, anche di volta in volta, individua, in accordo con l'amministrazione, il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 13 Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purchè non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il

contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Articolo 14 Attività di controllo

1. L'ufficio comunale o il concessionario provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. In caso di gestione diretta, spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.

3. In caso di gestione in appalto fanno comunque in capo al funzionario sopraccitato, la verifica ed il controllo periodico dell'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolo d'appalto

4. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

5. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

6. Ove previsto dalla legge per particolari tributi, la Giunta comunale può attribuire , ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario e per incentivarne l'attività, compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo e all'ammontare dell'evasione recuperata.

Articolo 15 Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 16 Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

2. Il Difensore civico, se istituito, assume anche la qualifica di Garante del contribuente e, come tale, su domanda del contribuente interessato, può rivolgere richieste di documenti o di chiarimenti relativi all'attività dell'ufficio tributario sul caso segnalato.

3. Per le entrate tributarie liquidate direttamente dal contribuente, l'obbligo di comunicazione da parte del del comune o del concessionario dei termini e delle modalità degli adempimenti previsti nelle leggi e negli appositi regolamenti e' assolto tramite appositi avvisi da apporsi negli spazi dedicati alle pubbliche affissioni, **nonchè con la pubblicazione in tempo reale delle disposizioni tributarie adottate sul sito internet del Comune.**

Articolo 17 Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può puo' inoltrare al Comune istanza di interpello ex art. 11 della Legge 212/2000 per le materie ivi previste ad esclusione dei casi relativi ad accertamenti aventi natura tecnica.

2. L'istanza, che potrà essere presentata anche da soggetti diversi dal contribuente che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente, dovrà pervenire all'ente prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera e presentata all'ufficio anche a mezzo del servizio postale, non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla decorrenza

dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

4. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità':

a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante, nonché l'indicazione del domicilio presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione finanziaria;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza.

c) copia della documentazione, non in possesso dell'ente, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata

d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.

5 In presenza di una delle richiamate cause di inammissibilità, l'istanza non produce gli effetti tipici dell'interpello e, in particolare, l'eventuale mancata comunicazione di inammissibilità non potrà considerarsi come implicita accettazione della soluzione proposta dal contribuente.

6. L'istanza deve altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare qualora la stessa non sia oggetto del quesito;

7. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta.

8. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'ufficio può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma precedente inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa, consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza;

9. La risposta dell'ufficio vincola l'ente con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza ed indipendentemente da successive pronunce in merito non conformi al parere dell'ente che provengano da organi tributari superiori.

10. L'efficacia della risposta dell'ufficio si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello a condizione che nel frattempo non siano intervenute nuove normative, interpretazioni ministeriali o pronunce giurisdizionali diverse della soluzione inizialmente formulata dall'ufficio.

11. Nei casi di successiva rettifica di risposta già fornita il contribuente è tenuto ad adeguare immediatamente i comportamenti tributari non ancora posti in essere alle nuove indicazioni fornite.

12. Nei casi di istanze prive della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare, qualora la risposta venga data fuori dal termine previsto o venga successivamente rettificata, l'ufficio recupera l'imposta o la maggiore imposta dovuta, a seguito di comportamento difforme del contribuente, senza interessi e senza la irrogazioni di sanzioni

13. Il parere è reso privo di effetti in caso di incompletezza di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicate nell'atto di interpello e rilevanti al fine della pronuncia.

Articolo 18 Avviso di accertamento

1. (soppresso)

2. (soppresso)

1 (ex comma 3) Qualora la compilazione dell'avviso d'accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 19 Notificazione degli atti e degli avvisi

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

3) Le spese relative alla notifica degli atti, quantificate per un importo pari al costo relativo alla notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, sono a carico del contribuente.

Articolo 20 Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Spetta al Sindaco o al funzionario delegato tramite atto conforme alle norme vigenti, costituirsi in giudizio e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, la cessazione della materia del contendere, la proposta di adesione alla conciliazione giudiziale, la proposta dell'appello o la decisione di desistere dal proseguire nel contenzioso. Nel caso venga delegato il funzionario tali atti sono assunti previa acquisizione del parere favorevole da parte della giunta comunale.

3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal funzionario delegato.

4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto, il Comune è rappresentato dal funzionario delegato; il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.

5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 21 Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. Per quanto riguarda l'Iciap, il potere suddetto spetta al responsabile dell'ufficio che gestisce l'imposta medesima.

4. Il provvedimento di annullamento o di revoca dev'essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

5. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;

b) valore della lite;

c) costo della difesa;

d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

6. L'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

a) errore di persona o di soggetto passivo;

b) evidente errore logico;

c) errore sul presupposto del tributo;

d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;

g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;

h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

8. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza,

passata in giudicato, favorevole al Comune.

9. In ogni caso l'annullamento o la concessione dell'agevolazione sono sottoposti al preventivo parere del responsabile del servizio **e, nel caso di provvedimenti già definitivi, non devono comportare oneri a carico dell'ente conseguenti ad atti e procedure esecutive già avviate;**

10) (soppresso)

**Articolo 22
Accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, il comune può regolamentare con separato atto l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

**Articolo 23
Riscossione**

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi, Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. Il versamento effettuato a soggetto diverso da quello competente e' ritenuto valido solo nel caso in cui la somma erroneamente versata venga riversata al Comune beneficiario.

4. Sono altresì ritenuti validi i versamenti effettuati a soggetto competente e da questo accreditati ad altro Comune.

**Articolo 24
Sospensione e dilazione del versamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. *Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.*

3. Spetta **alla Giunta Comunale** ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

4. La Giunta Comunale, ove non disposto dalle singole norme tributarie, può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

“5. Il funzionario responsabile del tributo, accertate le ragioni di opportunità può, in caso di ricorso del contribuente presso l'organo tutorio, disporre la sospensione della riscossione del tributo in attesa delle successive determinazioni.”

**Articolo 25
Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine **previsto dalla legge per ogni singolo tributo.**

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 21, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, dev'essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3 bis) (soppresso)

4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione."

Articolo 25/2

Compensazione dei crediti tributari.

1. Il contribuente, che si trovi nella condizione di aver versato all'ente somme non dovute può, in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, effettuare la compensazione del suo credito con gli importi da lui dovuti per debiti di imposta.

2. L'importo del credito, se di natura tributaria, deve essere superiore al limite fissato dall'art. 26 del presente Regolamento.

3. La compensazione è ammessa esclusivamente per le entrate tributarie per le quali è prevista la riscossione diretta da parte del Comune. Sono escluse quelle riscosse a mezzo ruolo, per il tramite del Concessionario per la Riscossione e di quelle la cui riscossione sia stata affidata a terzi. I soggetti a cui sia stata affidata la riscossione dei tributi, possono prevedere modalità di compensazione dei crediti vantati dai contribuenti con i versamenti dell'imposta da loro riscossa.

4. E' ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo solo nel caso in cui il contribuente abbia espressamente rinunciato in forma scritta ad impugnarli, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi; L'importo a credito del contribuente deve obbligatoriamente essere almeno uguale o superiore all'importo complessivo degli avvisi notificati.

5. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve presentare apposita richiesta al Comune; In caso di compensazione con importi dovuti a seguito di notifica di avvisi di accertamento per infedele od omessa denuncia, la richiesta, deve essere trasmessa al Comune entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso.

6. Ricevuta la richiesta il Comune, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare, entro 30 giorni una comunicazione, ove è specificato l'importo del credito compensato; Il contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della comunicazione del Comune.

7. La compensazione del credito deve essere effettuata con il primo versamento utile del tributo compensato con scadenza successiva alla data della comunicazione di cui al comma 6), e, in caso di incapienza con quelli immediatamente successivi, salvo che non si tratti di importi dovuti relativi ad avvisi di accertamento o liquidazione notificati; Non saranno in nessun caso riconosciuti interessi sulle somme a credito durante il periodo necessario per effettuare la compensazione.

8. Qualora durante la compensazione cessi l'assoggettamento al tributo, il contribuente dovrà presentare comunque istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate; Stessa istanza dovrà essere presentata qualora non venga effettuata la compensazione.

Articolo 26

Limiti di esenzione per il pagamento dei tributi, per l'emissione di avvisi di liquidazione e/o accertamento e per il rimborso di somme non dovute

1. In considerazione delle spese relative alla riscossione dei tributi locali, per i casi in cui il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente con versamento diretto da parte del contribuente stesso al comune o al concessionario per la riscossione la soglia minima per l'esigibilità è fissata ad un importo **inferiore a 12 euro**;

2. Tale importo si intende riferito al singolo tributo dovuto per ogni periodo di imposta, e non alle singole rate di acconto. E' consentito non versare singole rate di acconto di importo inferiore a 12 euro a condizione che l'importo non versato sia versato in occasione della rata successiva o in sede di saldo dell'imposta.

3. Fanno eccezione al limite sopracitato le somme dovute e titolo di l'imposta temporanea di pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e l'occupazione temporanea di suolo pubblico, il cui pagamento e' dovuto anche per importi inferiori a 12,00 euro e nei limiti stabiliti dai relativi regolamenti. Fanno inoltre eccezione i tributi riscossi tramite ruolo o con modalità simili per i quali valgono i limiti previsti dalla legge.

4. Per i casi in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali in considerazione delle attività istruttorie, di accertamento e notifica, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare sia inferiore complessivamente ad **€ .15,00**; Il limite di emissione dell'avviso di accertamento si intende comprensivo anche degli interessi e delle sanzioni non ridotte gravanti sul tributo. E' fatto salvo il limite minimo di versamento di €. 12,00. Il limite non si applica qualora il credito di imposta derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo per più periodi di imposta.

5. Per i motivi sopracitati non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo inferiore a **€ .15,00**. Il limite di esenzione si intende al netto degli interessi da riconoscere al contribuente.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4) e 5) , l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

7. Gli importi specificati nei commi precedenti non devono in ogni caso intendersi quale franchigia fissa e non sono applicabili alle attività di accertamento o rimborso demandate a soggetti esterni all'amministrazione, per i quali i relativi limiti dovranno essere specificati nei relativi capitolati di affidamento.

Art. 27

Criteri e competenze per l'applicazione delle sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi indicati dalla legge per le varie fattispecie di violazioni e sulla base dei principi attualmente in vigore, sono adottati i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative con riferimento alle seguenti ipotesi:

a) in caso di OMESSA presentazione della dichiarazione o denuncia è applicata di norma una sanzione **nella misura MINIMA prevista dalla legge** calcolata sul tributo non versato **con un minimo pari a quello previsto per i casi sub c)**;

b) in caso di INFEDELE dichiarazione o denuncia è applicata di norma una sanzione **nella misura MINIMA prevista dalla legge** calcolata in base all'ammontare della maggiore imposta dovuta **con un minimo pari a quello previsto per i casi sub c)**;

c) con riferimento alle violazioni non suscettibili di incidere sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali, presenti nella denuncia) diverse da quelle previste dall'art. 28, è applicata una sanzione pari **al MINIMO stabilito dalla legge** ;

d) in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti, di mancata restituzione di questionari o di loro incompleta o infedele compilazione e per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, è applicata una sanzione pari **al MINIMO stabilito dalla legge**;

2. Per i casi sub a) e b) il funzionario responsabile del tributo può, con atto motivato, comminare una sanzione superiore al minimo sulla base dei dati in possesso dell'ufficio relativi alla condotta del contribuente, alla sua personalità, alle condizioni economiche ed ai precedenti fiscali.

3. Competono inoltre al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emissione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni ecc..

**Art. 27/2
Recidiva**

Con riferimento al disposto di cui al comma 3 dell' art. 7 del D.Lgs n. 472, sono adottati i seguenti criteri nei casi di recidiva:

- a) la sanzione prevista viene aumentata della metà (applicata nella misura base);
- b) si incorre nell'ipotesi di recidiva quando le violazioni sono riferite al medesimo tributo;

**Art. 27/3
Sproporzione fra entità del tributo e sanzione**

In ordine al disposto del comma 4 dell' art. 7 D.Lgs n. 472 è ritenuta sproporzionata la sanzione di ammontare superiore al doppio del tributo non versato.

In tale caso, la sanzione è ridotta a tale misura, cioè al doppio del tributo, fatto salvo in ogni caso il minimo edittale previsto dalla legge.

**Art.27/4
Concorso di violazioni e continuazione**

1. Nel caso violazione di piu' norme tributarie con la medesima azione o di diverse violazioni formali della medesima disposizione, la sanzione applicabile e' quella relativa alla violazione piu' grave aumentata di 1/4 (un quarto);

2. Nel caso di piu' violazioni che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione periodica del tributo la sanzione applicabile e' quella relativa alla violazione piu' grave aumentata di 1/4 (un quarto)

3. Nel caso che le violazioni riguardino periodi di imposta diversi, si applica **quale** sanzione base **quella più grave** così aumentata:

- di un importo pari alla sanzione (sanzione base per due), qualora si riferisca a due periodi di imposta;

- del doppio della sanzione (sanzione base per tre), qualora si riferisca a tre periodi di imposta;

- del triplo della sanzione (sanzione base per quattro), qualora si riferisca a più di tre periodi di imposta

Fatto salvo il trattamento più favorevole al contribuente derivante dalla applicazione della sanzione distintamente per ogni periodo d'imposta

**Art. 27/5
Incompletezza dei documenti di versamento**

Nel caso in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che lo esegue e per l'imputazione della somma versata si applica una pari sanzione al MINIMO stabilito dalla legge

**Articolo 28
Cause di non punibilità**

1. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente a seguito di:

a) errate indicazioni rese al contribuente da parte dell'ufficio tributi, al di fuori dei casi previsti dall'interpello;

b) istruzioni errate rese a patronati o consulenti fiscali;

c) errate verifiche precedentemente effettuate autonomamente dall'uffici tributi,

non si procede all'irrogazione delle sanzioni nè alla richiesta degli interessi moratori che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante; Resta comunque salvo il diritto dell'ente al recupero del tributo dovuto.

2. Oltre alla non punibilità delle violazioni connesse a condizioni di incertezza sulla applicazione della norma tributaria, non sono punibili gli errori del contribuente che non determinano debito di imposta e non procurano disagi o impedimenti nelle attività di liquidazione e accertamento del tributo da parte dell'ufficio.

**Articolo 29
Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni**

1. Il provvedimento comunale di accertamento del tributo, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione della violazione commessa e dev'essere notificato, anche mediante raccomandata con r.r., prima dell'iscrizione a ruolo della sanzione medesima.

Art. 29/2
Determinazione della misura degli interessi

La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali è pari al tasso di interesse legale.

CAPO 3
ENTRATE PATRIMONIALI

Art.30
Determinazione dei canoni e delle tariffe

1. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera **di giunta** in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

2. I **corrispettivi** per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinati con apposita delibera **di giunta** entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge.

3. I **canoni** ed i **corrispettivi** possono essere variati in corso d'anno qualora sia necessario fare fronte a situazioni di squilibrio del bilancio Comunale

Art. 31
Attività di liquidazione delle entrate patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino, con la pubblicazione presso l'ufficio preposto **dei canoni e dei corrispettivi** e relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun servizio.

2. Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

3. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 32
Attività di accertamento delle entrate patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate patrimoniali è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di prescrizione previsti dalla legge.

2. A tale scopo deve essere trasmesso al debitore apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto del credito, l'eventuale periodo di riferimento l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento.

3. Il sollecito di pagamento, emesso a seguito dell'attività di controllo di cui all'art.5. da cui risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento alla scadenza, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati il periodo di riferimento e gli interessi di mora dovuti, le modalità ed il termine per il versamento e la modalità adottata per la eventuale riscossione coattiva.

4. Il sollecito di cui al comma precedente deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento e costituisce presupposto per il successivo eventuale recupero coattivo del credito.

5. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Articolo 33
Dilazione del pagamento

1. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, conseguenti a gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nel provvedimento di dilazione, il responsabile dell'entrata può consentire il pagamento del debito in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali.

2. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 34 **Sanzioni non tributarie**

1.. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti o nei capitolati di gestione delle attività che determinano l'entrata.

2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 4 o dal concessionario.

3. Ove non previste specifiche sanzioni, sulle somme tardivamente versate vengono di norma richiesti gli interessi di mora al vigente tasso legale.

Art. 35 **Tutela giudiziaria**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario possono farsi assistere da un professionista abilitato.

CAPO 4' **Disposizioni finali**

Art.36 **Norme abrogate**

1. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 37 **Disposizioni transitorie**

1. Le norme di cui all'articolo 17 del presente regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 1999 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.

2. I limiti previsti per i versamenti delle entrate si applicano per gli avvisi di pagamento o agli accertamenti emessi successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento

3 I limiti ai rimborsi previsti dall'art.25 verranno applicati a partire dalle richieste che perverranno al comune successivamente

4 Le sanzioni di cui all'art. 27 comma 1 sub "A" e "B" nel periodo di imposta relativo al periodo 1.4.98 31.12.2001 saranno applicate sempre e comunque nella misura minima prevista dalla legge indipendentemente dai dati relativi al contribuente in possesso dell'ufficio.

Art.38 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, che prevede che i comuni con proprio regolamento possono disciplinare le entrate, anche tributarie al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Vista la bozza predisposta dall'ufficio ragioneria il Presidente dichiara aperta la discussione:

Il Consigliere Fabiani propone un rinvio dell'esame dell'argomento in discussione per un maggior approfondimento.

L'assessore Lorenzi fa presente che l'argomento in discussione è stato sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare per cui non sussistono i presupposti per il rinvio.

Il Presidente pone in votazione la proposta di rinvio che viene respinta con 13 voti contrari e 1 favorevole (Fabiani, B.G.).

Il consigliere Michelacci prende atto che lo schema di regolamento proposto instaura un rapporto di collaborazione tra l'amministrazione ed il cittadino ed opera uno snellimento delle procedure, semplificando ed annullando di fatto una serie di pastoie burocratiche presenti nelle precedenti leggi tributarie ed annuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Visto la legge 142/90, ed in particolare l'art. 5;

Visto lo statuto dell'ente ;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del settore;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio di ragioneria;

Il Presidente dichiara terminata la discussione e mette l'argomento in votazione.

Con votazione palesemente espressa che ha dato il seguente esito:

Consiglieri Presenti	n.14
Consiglieri votanti	n.14
Voti favorevoli	n.13
Voti contrari	n. 1(Fabiani, B.G.)
Astenuti	n. -

DELIBERA

Di approvare il regolamento allegato "A" alla presente per la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali così come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

Di dare atto che le norme in esso contenute avranno efficacia a decorrere da 1.1.1999;

Di trasmettere il testo del suddetto regolamento al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività

Di pubblicare avviso dello stesso nella Gazzetta Ufficiale entro lo stesso termine

PRESENTAZIONE

Il fascicolo contiene gli schemi di regolamento per l'attuazione, a livello locale, della riforma tributaria delineata con legge 23 dicembre 1996, n. 662 di accompagnamento della Finanziaria 1997, meglio conosciuta - per la parte che qui interessa - come "federalismo fiscale".

I regolamenti sono stati redatti sulla base dei principi contenuti nei vari Decreti legislativi emessi dal Governo sulle materie trattate.

Il quadro regolamentare non è ancora ultimato in quanto la norma di riferimento è in corso di completamento.

Nell'assicurare che verrà, comunque, data tempestiva comunicazione di ogni ulteriore novità, crediamo che l'iniziativa possa essere di Vostro gradimento nell'ambito di un quadro di collaborazione che potrà trovare anche ulteriori momenti di chiarimento.

Distinti saluti.